

N. / 2025 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Cleonice Gabriella Cordisco,

letti gli atti di causa,

a scioglimento della riserva che precede;

premesso che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza proposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c. non possa essere intesa né come volta ad un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. dell'art. 642 c.p.c. né come implicante la valutazione circa la ricorrenza, in negativo, dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.;

rilevato, altresì, che ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva di un decreto ingiuntivo opposto, ad esso attribuita ex art. 642 cpc, il giudice è tenuto a verificare tanto l'esistenza del fumus boni iuris (da intendersi quale presumibile fondatezza dell'opposizione) che del periculum in mora (ossia del pregiudizio che potrebbe derivare al debitore dalla messa in esecuzione dell'intimato pagamento);

rilevato che il richiamato art. 649 cpc stabilisce che "il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642 cpc";

ritenuto che, nel caso di specie, attesa la molteplicità dei motivi di opposizione, che necessitano tutti di un approfondito esame, si ritiene opportuno sospendere prudenzialmente l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, anche in considerazione del fatto che l'opposta ha dichiarato di avere un capitale sociale di appena € 10.000,00, importo che non offre alcuna garanzia di restituzione della somma azionata in executivis nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione;

rilevato che, vertendosi in materia di contratti bancari, occorre instaurare il procedimento di mediazione quale costituisce condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 comma 1 bis Dlgs. n. 28/2010

P.Q.M.

sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

dispone che parte opposta attivi la procedura di mediazione e rinvia la causa all'udienza del 19 dicembre 2025.

Visto l'art. 127 ter c.p.c., il quale consente lo svolgimento dell'udienza in modalità cartolare nei casi in cui non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;

DISPONE

che l'udienza del 19/12/2025 sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni;

ASSEGNA

alle parti termine sino al 19.12.2025 entro le ore 9 per il deposito telematico delle predette note scritte da valersi a tutti gli effetti quale verbale d'udienza.

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, il mancato deposito delle predette note scritte equivarrà a mancata partecipazione all'udienza;
- che, dunque, nella suddetta ipotesi il giudice fisserà un nuovo termine per il deposito delle note o fisserà udienza;
- Che, quindi, qualora nessuna delle parti provveda nuovamente al deposito delle note od ometta di partecipare all'udienza, ove fissata, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo contestualmente dichiarando l'estinzione del giudizio;
- Che, invece, in caso di regolare svolgimento dell'udienza tenutasi mediante scambio di note scritte, nei trenta giorni successivi alla data indicata come scadenza per il deposito delle note di trattazione scritta, il giudice adotterà fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Pescara, 9 luglio 2025

